

Ordinanza di Napoli. Prima decisione sugli strumenti finanziari partecipativi emessi da Spa

Sfp non convertibili se ci sono perdite

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

■ Nel caso di emissione di strumenti **finanziari partecipativi (Sfp)** che abbiano natura simile ai conferimenti nel capitale sociale (e che, di conseguenza, abbiano riscontro nella formazione di una riserva di patrimonio netto), la loro **conversione in capitale sociale** presuppone la non avvenuta erosione della relativa riserva a causa di perdite. Se la riserva corrispondente all'emissione degli Sfp sia diminuita per perdite, il diritto di conversione degli Sfp in azioni ordinarie dell'emittente è esercitabile limitatamente al valore nominale della riserva resi-

duante dalla destinazione di parte dell'originaria sua consistenza al ripianamento delle perdite.

È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli in un'ordinanza di sospensione di una deliberazione del Cda di una Spa (ordinanza Rg 31414/2015 del 25 febbraio 2016; dovrebbe essere il primo provvedimento giudiziario in materia di Sfp da quando le Spa sono state autorizzate all'emissione di questi strumenti finanziari).

La delibera del Cda oggetto di sospensione da parte del Tribunale di Napoli aveva disposto la conversione in azioni ordinarie degli Sfp emessi dalla società stessa per l'intero valore della ri-

serva formata all'atto della loro emissione, senza tener conto del fatto che le perdite subite dalla società emittente avevano eroso il patrimonio netto della società in questione (intaccando, in parte, anche la riserva appostata all'atto dell'emissione degli Sfp).

Per effetto di questa conversione, gli strumentisti avevano incrementato la loro incidenza nel capitale sociale, a discapito dei soci non strumentisti; i quali ultimi si sono lamentati presso il Tribunale della subita diluizione, ritenuta illegittima per il fatto che le azioni emesse, corrispondenti come valore nominale al valore nominale degli Sfp convertiti, non

trovavano appunto riscontro nella riserva di patrimonio netto appostata in conseguenza dell'emissione degli Sfp (originariamente di valore pari al valore nominale degli Sfp emessi e poi diminuita in conseguenza di perdite).

Il Tribunale afferma dunque che la conversione in azioni degli Sfp non può prescindere da un'analisi della situazione patrimoniale della società emittente (mediante la predisposizione di un bilancio infrannuale formato applicando le regole del bilancio d'esercizio) nel momento in cui avviene la conversione in azioni degli Sfp, in quanto, ove fossero rilevabili perdite che diminuis-

sero il patrimonio netto, le perdite potrebbero intaccare, dopo le riserve facoltative, anche le riserve statutarie, tra le quali è compresa la riserva formata in sede di emissione degli Sfp.

Infatti, secondo il Tribunale, in caso di perdite, esse, nell'ordine, dapprima assorbono, le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi la riserva legale e, infine, il capitale sociale. Dato che, nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Napoli, per effetto della delibera di emissione degli Sfp, la società emittente aveva immesso nel proprio statuto la previsione di una riserva di patrimonio netto a supporto dell'emissione degli Sfp, detta riserva è stata ritenuta avere la natura di riserva statutaria; come tale, intaccabile, nel caso di perdite, dopo che le perdite avessero per intero consumato le riserve facoltative.